



SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA

PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 14 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE
7 DICEMBRE 2021 N.1”**

Art. 1

**(Modifiche dei commi 1 e 4 dell’articolo 14 della Legge Costituzionale 7
dicembre 2021 n.1**

1. La rubrica dell’articolo 14 della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1 è così sostituita: “*Il Dirigente del Tribunale*”.

2. Il comma 1 dell’articolo 14 della Legge Costituzionale n.1/2021 è così sostituito:

“Il Dirigente del Tribunale è nominato dal Consiglio Giudiziario, tra i Magistrati di carriera con un’anzianità di servizio di almeno cinque anni in possesso di effettive capacità di direzione e di organizzazione, per la durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni, previa valutazione dell’attività svolta.

Il Consiglio Giudiziario, con motivata delibera, può nominare il Dirigente del Tribunale fra personalità esterne alla Magistratura sammarinese di carriera, di chiarissima fama e comprovata esperienza nella direzione di strutture ed uffici giudiziari di grado elevato, per un periodo di almeno cinque anni. L’incarico ha la durata di cinque anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori cinque anni, previa valutazione dell’attività svolta.”.

3. È abrogato il comma 4 dell’articolo 14 della Legge Costituzionale n.1/2021.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm



**SEGRETERIA DI STATO PER LA GIUSTIZIA,
LA PREVIDENZA E LA FAMIGLIA**

4. Ogni riferimento al “Magistrato Dirigente” contenuto nelle disposizioni di ordinamento giudiziario e nelle altre leggi e disposizioni deve intendersi riferito al “Dirigente del Tribunale”.

Art. 2

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 14 comma 1 della Legge Costituzionale n.1/2021 e successive modifiche relative alla durata complessiva dell'incarico, si applicano anche all'incarico del Dirigente in corso all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.




REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 43 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 883090
segreteria.giustizia@gov.sm